



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1059/07

Reg.Dec.

N. 4318 Reg.Ric.

ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4318/2002 proposto dal Comune di Pontinvrea, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Francesco Romanelli con domicilio eletto in Roma via Cosseria 5 presso Guido Francesco Romanelli

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Savona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Liguria – Genova – Sezione II n.840/2001;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Savona;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, relatore il Consigliere G.Paolo Cirillo ed uditi, altresì l'avv.to Franzin per delega dell'avv.to Romanelli e l'avv.to dello Stato Ferrante;

PDS

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con provvedimento della Prefettura della Provincia di Savona del 30 marzo 2001 veniva comunicato al Comune di Pontinvrea che veniva ammesso al rimborso delle spese elettorali a carico dello Stato per il referendum popolare del 21 maggio 2000 per sole lire 15.322.845 anziché per lire 45.634.679, come invece richiesto dall'ente locale con nota del 14.11.2000. In particolare erano state decurtate le spese relative all'assunzione di personale a tempo determinato per esigenze relative allo svolgimento delle operazioni elettorali, essendo ammissibili solamente quelle sostenute per il periodo 4 aprile 2000 – 20 giugno 2000, essendo questo il c.d. periodo elettorale.

2. Il provvedimento veniva impugnato innanzi al Tribunale, che con sentenza resa in forma semplificata, rigettava il ricorso, ritenendo che l'amministrazione non aveva fornito alcuna specifica e concreta indicazione in ordine alla connessione delle spese sostenute in epoca successiva al periodo indicato e le precedenti operazioni elettorali.

3. Propone ora appello il Comune, deducendo la violazione della circolare ministeriale S.A.F. 10/2000 sia perché la documentazione conteneva precise indicazioni circa l'utilizzo del personale assunto e sia perché essa circolare non limitava il periodo di assunzione a quello indicato, ponendo come unico limite quello massimo di due mesi.

4. Si costituiva l'Avvocatura, deducendo l'infondatezza dell'appello.

5. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre 2006.

DIRITTO

1.1 L'appello non è fondato.

1.2 La circolare S.A.F. n.10/2000 del 26 aprile 2000, portata a conoscenza della Prefettura di Savona a tutti i sindaci dei comuni della provincia, con nota n. 194/III del 18 maggio 2000, dopo aver stabilito che sono rimborsabili anche le "spese per l'assunzione da parte dei comuni di personale indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie connesse con le predette consultazioni, stabilisce altresì che: «Al riguardo si fa presente che qualora gli enti non riescano a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario potranno, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. C), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, non disapplicato dal nuovo C.C.N.L., procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato relativamente al periodo strettamente necessario ai cennati adempimenti e, comunque, nel limite massimo di 6 mesi». Ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1993 n.68 il periodo per gli adempimenti elettorali decorre dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni stesse, che, per la consultazione oggetto del presente giudizio, decorre dal 4 aprile 2000 al 20 giugno 2000.

Il Comune appellante ha assunto a tempo determinato cinque operai, di cui quattro con contratti decorrenti dall'1.6.2000 al 30.9.2000 e uno con contratto decorrente dal 15.6.2000 al 14.10.2000.

Il Ministero non ha riconosciuto le spese riferite all'assunzione a

termine di detto personale per quel segmento temporale non coincidente con il periodo elettorale.

Il collegio osserva che la circolare, pur non stabilendo in maniera espressa che le assunzioni a tempo determinato debbano coincidere con il c.d. periodo elettorale, considera tale periodo essenziale ai fini della giustificazione delle spese, atteso che solo in tale periodo vengono svolte le attività necessarie allo svolgimento della competizione elettorale. Questo si evince chiaramente dalle espressioni testualmente riportate di sopra, ossia “particolari esigenze connesse alle consultazioni” e “relativamente al periodo strettamente necessario ai cennati adempimenti”.

Sicché la circostanza secondo cui la circolare stabilisce anche che il contratto non può in ogni caso superare la durata di sei mesi vuole semplicemente indicare che, anche nell'ipotesi in cui il c.d. periodo elettorale dovesse essere eccezionalmente più lungo o che fossero richieste attività particolarmente dispendiose, i contratti a termine – che sono già eccezionalmente ammessi, dovendo il Comune far fronte agli avvenimenti elettorali con il lavoro straordinario – non possono comunque superare il limite indicato.

Pertanto nel caso di specie doveva essere fornita una prova rigorosa sia sulla necessità di ricorrere all'assunzione di personale con contratti a termine e sia sulle esigenze di fissarne il termine finale di durata oltre la scadenza del periodo elettorale. Tale prova non è stata fornita dal Comune appellante.

1.3 In conclusione l'appello va rigettato e la sentenza va confermata.

1.4 Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado del

giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2006, con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini	Presidente
Sabino Luce	Consigliere
Carminé Volpe	Consigliere
G. Paolo Cirillo	Consigliere Est.
Giuseppe Romeo	Consigliere

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere

f.to Gianpiero Paolo Cirillo

Segretario

f.to Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....07/03/2007.....

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria